

APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 20 DLGS 50/2016 TRA IL COMUNE DI AMATRICE ED "EGIDIO E PASQUA VALENTINI ONLUS" PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CAPPELLA VOTIVA DENOMINATA "CHIESETTA DELLA MADONNELLA DI SOMMATI"

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede temporanea del Comune di Amatrice

TRA

il Comune di Amatrice, di seguito "*Comune*" - con sede in Amatrice, nella persona del Sindaco Antonio Fontanella nato ad _____ il _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente giusta deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

E

"Egidio e Pasqua Valentini Onlus", con Sede legale in _____ alla Via
n. _____, Codice Fiscale _____ in persona del Legale Rappresentante e Presidente pro-tempore
Gianni Valentini, nato ad _____ il _____

definita "la Parte realizzatrice";

PREMESSO CHE

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- che importanti eventi sismici si sono ripetuti il 26 ottobre, il 30 ottobre e il 18 gennaio 2017;
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità Montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 07/10/2019, avente ad oggetto: "Accettazione donazione bene immobile individuato al fg. 66 part. 682 di proprietà della Sig.ra Pomario Rosa e del Sig. Di Tullio Massimo sito in frazione Sommati", con la quale si accetta la donazione dell'immobile descritto in oggetto;
- il terreno su cui poggiano i resti della chiesetta è stato assunto al patrimonio dell'Ente con donazione intervenuta tra i Sig.ri Di Tullio Massimo e Pomario Rosa registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Rieti al n. __ Vol. __ del __, a seguito di Delibera di Consiglio Comunale n. 142 del 07.10.2019;
- l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede la possibilità per le opere pubbliche di essere realizzate a spese del privato;
- che il Comune di Amatrice, con Delibera di Giunta Comunale n. __ del __ ha valutato il progetto di fattibilità - Documento Preliminare di Progettazione presentato "Egidio e Pasqua Valentini Onlus", ritenendolo rispondente alle necessità dell'Amministrazione, approvando col medesimo atto lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 **(Oggetto della convenzione)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Costituisce oggetto della presente Convenzione la ricostruzione della Cappella Votiva denominata "Chiesetta della Madonnella di Sommati", e la disciplina dei rapporti tra il Comune e la parte realizzatrice della fornitura, posa in opera e della successiva cessione allo stesso Comune dell'opera da realizzarsi in Amatrice, nell'area individuata catastalmente fg. 66, part. 682, di proprietà del Comune, in conformità al progetto di fattibilità delle opere proposto dalla parte realizzatrice ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, comprendente:

- Relazione Generale illustrativa dell'opera;
- TAV. A 1 Inquadramento territoriale dell'opera;

- TAV. A 2 Planimetria Generale e sezioni dell'area – Rilievo fotografico dell'area ante sisma;
- Tav. A 3 Progetto architettonico;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;

Articolo 2 **(Esecuzione delle opere)**

L'Area è individuata catastalmente fg. 66, part. 682, come da planimetria catastale allegata agli atti progettuali.

L'intera area individuata per la realizzazione dell'opera risulta prossima a tutte le utenze necessarie alla funzionalità delle strutture e sono presentile adduzioni e gli allacciamenti alle reti.

Articolo 3 **(Impegni a carico della parte realizzatrice)**

La parte realizzatrice dell'opera si impegna a:

- a) Comunicare al Comune di Amatrice la nomina del Direttore dei Lavori e il crono programma definitivo;
- b) Predisporre tutta la documentazione necessaria all'acquisizione dei relativi pareri e nulla osta propedeutici all'esecuzione dei lavori, discendenti dalla presenza di vincoli e alle relative certificazioni del manufatto, ivi compresa l'autorizzazione sismica;
- c) Redigere e trasmettere eventuali livelli di progettazione superiore a quanto già prodotto con prot. n. 2893 del 21/02/2020 e quanto previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e alla notifica preliminare;
- d) Provvedere alla realizzazione di tutte le opere a regola d'arte previste dalla presente Convenzione, entro le previsioni del cronoprogramma, dalla data di messa a disposizione dell'area, salvo imprevisti e/o eventi e cause di forza maggiore;
- e) Presentare dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché medesima dichiarazione degli altri soggetti coinvolti nei lavori;
- f) Consegnare copia dei contratti che dovesse stipulare con altri soggetti per la realizzazione dell'opera;
- g) Comunicare e garantire il rilascio delle Certificazioni e dei Collaudi previsti dalla normativa vigente per le opere da realizzarsi e per tutti gli impianti;
- h) Provvedere allo smaltimento di materiale di risulta proveniente dalle lavorazioni;
- i) Consegnare a titolo gratuito al Comune l'opera realizzata.

Articolo 4 **(Impegni del Comune)**

Il Comune si impegna a:

- a) Mettere a disposizione l'area individuata libera da cose;
- b) Predisporre l'accessibilità dell'area a mezzi di cantiere e operatori;

- c) Predisporre la rete elettrica e idrica di cantiere le cui utenze sono a carico della parte realizzatrice;
- d) Predisporre e adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell'intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;
- e) Mettere a disposizione la relazione geologica dell'Area se già disponibile presso l'archivio dell'Ente;
- f) Procedere all'effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi, al momento della consegna in tutte le sue parti;
- g) Predisporre, in accordo con la parte realizzatrice, le necessarie limitazioni e deviazioni del traffico secondo il cronoprogramma;
- h) Curare l'organizzazione della mobilità e dell'assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;
- i) Effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera e delle aree circostanti, a far tempo dalla consegna dell'opera, nonché a provvedere a dar corso a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme;

Articolo 5

(Validità della convenzione)

L'efficacia di tutti gli impegni assunti con la presente Convenzione è subordinata all'approvazione del Progetto da parte degli Uffici Tecnici del Comune di Amatrice, e si intende acquisita attraverso il parere di regolarità tecnica favorevole allegato alla Delibera di approvazione della presente convenzione.

Articolo 6

(Consegna delle strutture)

Il valore dei beni realizzati ed installati al Comune di Amatrice verrà individuato sulla base del progetto.

La parte realizzatrice terrà a proprio carico tutte le spese e gli oneri necessari al perfetto realizzo del progetto, ivi compresi i costi del progetto, della Direzione Lavori e degli oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di eventuali affidatari, per un valore presunto di circa 85.323,64 (ottantacinquemilatrecentoventitre/64) euro comprensivi di IVA.

Il bene così risultante sarà ceduto a titolo gratuito dalla parte realizzatrice al Comune di Amatrice.

Articolo 7

(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso.

Articolo 8

(Inadempienze)

In caso di inadempimento e/o violazione da parte del soggetto attuatore delle obbligazioni assunte con la presente convenzione e delle relative pattuizioni, fermo restando ogni altro diritto, ragione o azione in capo al Comune, potrà essere disposta la sospensione dei lavori dell'intero intervento oppure della parte di intervento ritenuta dal Comune interessata alle inadempienze.

In caso di persistente mancato rispetto della realizzazione delle opere di cui al precedente articolo 2 il Comune potrà, inoltre, richiedere la risoluzione di diritto della presente convenzione anche senza

previa diffida. In tal caso il Comune può richiedere sia l'acquisizione che la rimozione delle opere realizzate.

In caso di inadempienza di una delle parti può essere attivato il Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 10.

Articolo 9

(Codici di comportamento e responsabilità amministrativa)

Il Comune e la parte realizzatrice dichiarano espressamente di essere a conoscenza dei precetti e del contenuto dei D.Lgs. n. 165/2001, del DPR n. 62/2013, del D.Lgs. n. 190/2012, del D.Lgs. n. 231/2001 in materia di "codici di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione" e di "disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e conseguentemente si impegnano a:

- (i) osservare i predetti D.Lgs. n. 165/2001 del DPR n. 62/2013, del D.Lgs. n. 190/2012 e D.Lgs. n. 231/2001 ("Leggi Anticorruzione");
- (ii) astenersi dall'intraprendere qualsiasi attività, pratica o condotta che potrebbe costituire un reato ai sensi delle predette Leggi Anticorruzione;
- (iii) osservare i codici di comportamento ed il Modello organizzativo ed il Codice Etico;
- (iv) disporre e mantenere in vigore nel corso della durata della Convenzione le proprie politiche e procedure, per garantire l'osservanza delle Leggi Anticorruzione, applicandole all'occorrenza;
- (v) riferire immediatamente all'altra Parte qualsiasi richiesta o domanda di beneficio finanziario o di altra natura che sia stata ricevuta in relazione alla sottoscrizione della Convenzione.

Le Parti concordano che la violazione degli obblighi sopra riportati o il semplice rinvio a giudizio di qualsivoglia amministratore e/o dipendente e/o rappresentante di una Parte, facoltizza la Parte adempiente a comunicare per iscritto all'altra Parte la risoluzione di diritto e con effetto immediato della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo ogni altro rimedio di legge ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 10

(Controversie)

In caso di controversia e/o disaccordo sull'applicazione, esecuzione e/o interpretazione della presente convenzione le parti si rimettono sin d'ora al giudizio di un Collegio Arbitrale irrituale composto da tre membri due dei quali nominati ognuno dalle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Rieti su richiesta di uno dei due arbitri nominati dalle parti. Lo stesso Presidente provvederà eventualmente a nominare l'arbitro non designato da una delle parti. Tale Collegio Arbitrale giudicherà quale amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura, ma comunque nel rispetto del contraddittorio e dovrà pronunciarsi nel termine massimo di 30 giorni.

Lo stesso Collegio Arbitrale valuta l'applicazione di eventuali sanzioni in carico al soggetto inadempiente che non possono superare il 20% del valore dichiarato dell'opera.

Amatrice, lì ____/____/2020

Il Comune di Amatrice

IL SINDACO

Antonio Fontanella

“Egidio e Pasqua Valentini Onlus”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Gianni Valentini